

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1920

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOZZI, COSTA, FERRARI GIORGIO, STERPA*Presentata il 25 luglio 1980*

Modifiche dell'articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, come modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, concernente il trattamento economico dei sanitari ammessi a frequentare il tirocinio pratico negli ospedali

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La legge 18 aprile 1975, n. 148, ha introdotto il tirocinio pratico negli ospedali per l'ammissione ai concorsi per ispettore sanitario (articolo 6), per assistente (articolo 9) e per farmacista (articolo 26) ospedalieri. La stessa legge ha anche stabilito che ai tirocinanti deve essere corrisposto, a carico degli enti presso i quali svolgono il tirocinio, un assegno mensile nella misura del 50 per cento del trattamento economico tabellare attribuito all'ispettore sanitario o all'assistente di ruolo a tempo pieno o al farmacista di ruolo, « esclusa ogni indennità » (articolo 12, primo comma).

La citata normativa sull'assegno mensile ha dato luogo, però, a differenti interpretazioni e, quindi, a trattamenti difformi anche da ospedale a ospedale, con conseguenti ricorsi agli organi giudiziari. In sostanza, infatti, da una parte si sostiene che la legge 18 aprile 1975, n. 148, avendo esplicitamente escluso per la determinazione dell'assegno mensile dei tirocinanti le indennità inerenti ai trattamenti economici di riferimento, non consente il computo delle indennità stesse; dall'altra parte, invece, si sostiene che è impossibile non tenere conto di tali indennità sia perché, essendo obbligatorie e continuative, le indennità stesse devono rite-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nersi parte integrante della retribuzione, sia perché i tirocinanti sono obbligati — ai sensi del decreto ministeriale 28 ottobre 1975, con il quale sono state disciplinate le modalità di svolgimento del tirocinio pratico — agli stessi doveri dei sanitari ospedalieri di ruolo, ivi compreso quello di prestare 40 ore settimanali di servizio.

Questa seconda tesi è stata sostanzialmente accolta dal Consiglio di Stato la cui V Sezione, con decisione del 12 maggio 1978, n. 557, ha precisato che la norma di cui all'articolo 12, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 148 non può non essere interpretata come corrispondenza perfetta del trattamento economico tabellare a quello lordo percepito mensilmente dai titolari dell'articolo 38 dell'accordo nazionale unico di lavoro per il personale ospedaliero 1974-1976, costituito dallo stipendio, dall'indennità di aggiornamento e rimborso spese e dall'indennità di servizio per sanitari a tempo pieno.

Le amministrazioni dello Stato interessate (sanità e tesoro), nonostante la citata

decisione del Consiglio di Stato hanno continuato a ribadire che l'assegno mensile spettante ai tirocinanti è da determinare in misura pari al 50 per cento della retribuzione spettante ai sanitari ospedalieri di ruolo a tempo pieno, essendo esclusa dalla legge ogni considerazione su qualsiasi indennità.

Poiché, effettivamente, la norma di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1975, n. 148, che ha escluso il computo di ogni indennità, deve ritenersi in vigore e, quindi, vincolante per l'amministrazione dello Stato; considerato, da altra parte, che per i motivi già accennati e ribaditi, implicitamente, dal Consiglio di Stato, appare ingiusta l'esclusione delle indennità ai fini della determinazione dell'assegno mensile spettante ai tirocinanti, l'unica via percorribile per una esatta soluzione del problema è quella legislativa, nel senso di eliminare dalla norma contenuta nel primo comma del più volte citato articolo 12 della legge 18 aprile 1975, n. 148, le parole « esclusa ogni indennità ». E questo è ciò che prevede la presente iniziativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 74-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, come modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, è sostituito dal seguente:

« Ai tirocinanti viene corrisposto, a carico degli enti presso i quali svolgono il tirocinio, un assegno mensile nella misura del 50 per cento del trattamento economico tabellare attribuito all'ispettore sanitario o all'assistente di ruolo a tempo pieno o al farmacista di ruolo ».